

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 30 del 22 Settembre 2014

1. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Disponibile la nuova modulistica

Con quattro delibere, datate 3 settembre 2014, e con una successiva, datata 9 settembre 2014, attuative del nuovo regolamento adottato con il decreto interministeriale 3 giugno 2014, n. 120, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha **approvato la nuova modulistica** da utilizzare:

- per l'**iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria**, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all'articolo 8 del D.I. n. 120/2014 (Allegato A, Del. n. 2/2014) e per la **dichiarazione di accettazione dell'incarico del responsabile tecnico**, di cui all'art. 15, comma 2, lett. a) del D.I. n. 120/2014 (Allegato B, Del. n. 2/2014);
- per la **comunicazione per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata**, di cui all'articolo 16, comma 1, lett. a), b) e c) del D.M. n. 120/2014 (Allegati A - B e C, Del. n. 3/2014);
- per il **rinnovo dell'iscrizione all'Albo**, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all'articolo 8 del D.M. n. 120/2014 (Del. n. 4/2014);
- per le **variazioni dell'iscrizione all'Albo della dotazione dei veicoli** (Del. n. 5/2014);
- per le **attestazioni dell'idoneità dei mezzi di trasporto** in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), del D.M. n. 120/2014 (Del. n. 6/2014).

Per completezza, vogliamo ricordare che, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo regolamento, adottato con il decreto interministeriale n. 120/2014, era stata pubblicata la **Deliberazione 23 luglio 2014, Prot. 01/ALBO/CN**, recante le modalità per la fruizione dei contenuti informativi dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e servizi di accesso alle informazioni per le pubbliche amministrazioni, a norma della legge n. 183 del 2011.

Ricordiamo infine che sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2014 è stato pubblicato un Comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante: "*Approvazione delle delibere dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 23 luglio 2014, nn. 2, 3, 4 e 5 del 3 settembre 2014 e n. 6 del 9 settembre 2014*".

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo delle delibere recanti la nuova modulistica si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni – Albo Nazionale Gestori Ambientali**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&articid=29>

2. L. N. 116/2014 - Art. 20, comma 7-bis - Iscrizione immediata di atti pubblici nel Registro delle imprese - Arrivate le prime indicazioni dal Ministero dello Sviluppo Economico

Secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 7-bis della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014, a decorrere **dal 1° settembre 2014**, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un **atto pubblico o di una scrittura privata autenticata**, il Conservatore del Registro delle imprese procede **all'iscrizione immediata dell'atto**.

L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva **responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto.**

Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del Codice civile.

Tale disposizione è entrata in vigore a decorrere **dal 1° settembre 2014** e **non si applicherà alle società per azioni.**

Sull'argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la **Circolare n. 3673/C del 19 settembre 2014**, con la quale ha fornito chiarimenti e indicazioni in merito all'attuazione delle procedure di iscrizione degli atti in questione al Registro delle imprese.

Il Ministero affronta anche il problema dell'**applicazione della nuova norma al caso in cui l'istante che presenta la domanda di iscrizione al Registro delle imprese non abbia comunicato il proprio indirizzo di PEC**, pronunciandosi per la **derogabilità della norma contenuta nel comma 7-bis dell'art. 20, della L. n. 116/2014**, a favore della normativa che regola la comunicazione obbligatoria della PEC, per la quale il legislatore ha previsto una sanzione che va ad incidere direttamente nelle vicende dell'impresa impedendo l'iscrizione, e quindi la pubblicità, degli atti.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo della nuova circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO - Registri – Il Registro delle imprese.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1>

3. L. n. 116/2014 - SOSTANZE LESIVE DELL'OZONO - Denuncia entro il 30 settembre 2014

I **detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate** ai sensi del regolamento 1005/2009/CE, devono comunicare le quantità detenute **entro il 30 settembre 2014**, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza.

E' quanto è stato stabilito all'art. 11, **comma 5 della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014**, che di fatto ha **prorogato di ulteriori nove mesi il precedente termine ultimo (scaduto il 12 aprile 2014)** fissato dal D.Lgs. n. 108/2013 (*Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento 1005/2009/Ce sulle sostanze che riducono lo strato di ozono*), per la eliminazione delle "sostanze controllate" contenute nei sistemi antincendio, compilando la scheda di cui all'Allegato 1 della legge in questione.

Le comunicazioni vanno inviate a:

- al **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia - Divisione IV Ricerca, Innovazione ambientale e mobilità sostenibile in ambito nazionale ed europeo - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma (RM), e
- al **Ministero dello Sviluppo Economico** - Direzione generale per la politica industriale e la competitività - Divisione XV - Politiche ambientali - Via Molise, 2 - 00187 Roma (RM).

Si ricorda che la **sanzione penale** prevista per chi non ottempera all'adempimento è quella dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda fino a 100 mila euro.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 91/2014, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 116/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Renzi.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

4. D.L. n. 133/2014 - Semplificazioni in materia edilizia

L'**art. 17 del D.L. n. 133/2014**, in vigore dal 13 settembre 2014, ha introdotto **semplificazioni relative alle procedure edilizie**, con lo scopo di ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, apportando modifiche al testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001).

Rientrano nella "**manutenzione straordinaria**" anche gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico "*purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso*".

Limitatamente a questi interventi, l'interessato trasmette all'amministrazione comunale la **comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato**, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. La comunicazione dovrà contenere anche i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

La comunicazione in questione dovrà essere “tempestivamente” inoltrata, da parte del Comune, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Per gli **interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica**, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico.

Sparisce la “denuncia di inizio attività” (DIA), che viene sostituita dalla “Segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA).

Agli interventi previsti ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, per i quali è ora prevista la SCIA, anche le **varianti a permessi di costruire** che non configurino una variazione essenziale “a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore”.

Previsto un “**Permesso di costruire convenzionato**” rilasciato dal Comune nel caso le esigenze di urbanizzazione vengano soddisfatte con una modalità semplificata (art. 28-bis, D.P.R. n. 380/2001).

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 133/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Renzi**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

5. REVISIONE LEGALE - Attivata un’area riservata ai tirocinanti

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso noto che , dal 16 settembre 2014, è disponibile un’apposita **Area riservata accessibile**, su base volontaria e previo accreditamento, da ciascun tirocinante iscritto, sospeso o che ha concluso il tirocinio triennale.

I tirocinanti interessati potranno accedere ai contenuti ed ai servizi on line. In particolare potranno visualizzare le informazioni personali, ciascuno per i dati di propria pertinenza, contenute nel Registro del tirocinio (art. 3, comma 2, D.M. n. 146/2012) riguardanti i dati anagrafici, le relazioni annuali trasmesse ed il revisore o la società di revisione presso cui il tirocinio si svolge o si è svolto.

L’accreditamento, inoltre, consentirà di effettuare, in modalità telematica, le comunicazioni obbligatorie relative alle variazioni dei dati anagrafici.

L’accesso all’area riservata resterà fruibile con le medesime credenziali fornite al tirocinante anche successivamente all’avvenuta iscrizione nel Registro dei revisori legali. Il soggetto interessato, pertanto, non dovrà ripetere l’operazione di accreditamento che, per i revisori legali, ha carattere obbligatorio.

Per supportare i tirocinanti nelle operazioni di accreditamento la Ragioneria ha messo a disposizione degli utenti una specifica **Guida operativa**.

Per accedere al Portale e scaricare il testo della Guida operativa clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale>

6. AGENDA DIGITALE - Nuovo documento della Conferenza delle Regioni

Nel corso della Conferenza delle Regioni del 5 agosto 2014 è stato approvato un **documento sulla programmazione dell’Agenda digitale 2014-2020**.

Confermando quanto già approvato dalla Conferenza delle Regioni in data 24 luglio 2013 nel documento “*Contributo delle regioni per un’Agenda Digitale a servizio della crescita del Paese*” le Regioni vogliono affermare una visione dell’Agenda Digitale che permetta al paese di passare alla **fase di esecuzione**, nel rispetto dei principi delle politiche regionali dell’Europa.

L’attuazione delle agende digitali regionali è uno strumento per arrivare ad un vero cambiamento strutturale del Paese nel quadro di una strategia unitaria della Repubblica per il digitale, la conoscenza e la condivisione della conoscenza, **usando il digitale e le strategie per la costruzione di quadri conoscitivi interoperabili e condivisi per riprogettare la Repubblica**.

Il digitale può liberare la crescita e funzionare da volano. Le Regioni propongono un insieme di azioni in piena collaborazione interregionale per rendere sostenibile la loro realizzazione.

L’attuazione delle agende digitali regionali è uno strumento per arrivare ad un vero cambiamento strutturale del Paese. In questo quadro si può favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da qui al 2020.

L’Agenda Digitale è un’idea di futuro, una visione dell’Italia e delle Regioni nell’era digitale, non è un documento programmatico di settore, né solo l’articolazione di un insieme di azioni o interventi.

L'Italia deve attuare interventi strutturali per essere in grado di sfruttare appieno le opportunità del digitale per produrre cambiamento nell'economia, nel tessuto sociale e nelle istituzioni.

Le politiche per il digitale devono quindi concorrere a creare un quadro normativo ed un ecosistema digitale favorevole alla crescita economica, alla volontà di investire ed innovare, allo sviluppo delle reti tecnologiche (infrastrutture), delle reti sociali tra le persone, delle reti tra istituzioni e tra le imprese.

Per scaricare il documento della Conferenza delle Regioni clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.regioni.it/download.php?id=360842&field=allegato&module=news>

7. AUTOTRASPORTO MERCI - Incentivi per l'acquisto di mezzi a trazione alternativa a gas naturale o biometano - Domande entro il 30 novembre 2014

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2014, il **decreto 3 luglio 2014**, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato disposizioni in merito alla ripartizione e alle modalità di erogazione delle risorse finanziarie (15 milioni di euro) destinate ai seguenti investimenti e iniziative imprenditoriali:

a) acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di **autoveicoli**, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico **da 3,5 a 7 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale o biometano**;

b) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di **autoveicoli**, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico **pari o superiore a 16 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale o biometano**;

c) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di **semirimorchi**, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO.

Beneficiari della presente misura d'incentivazione sono le **imprese di autotrasporto di merci**, di qualsiasi dimensione, attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Le domande, possono essere presentate - utilizzando l'apposito modello allegato al decreto - a decorrere **dal 19 settembre 2014** (data di pubblicazione del decreto) ed **entro il termine perentorio del 30 novembre 2014**, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la stessa Direzione generale.

Per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://tinyurl.com/o6ogzv3>

8. FONDO MILLE GIOVANI PER LA CULTURA - Attivato con un decreto interministeriale - Bando per l'assunzione di 150 tirocinanti

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2014, il **decreto interministeriale 9 luglio 2014**, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di accesso al "**Fondo mille giovani per la cultura**".

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo promuove tirocini formativi e di orientamento **per 150 giovani fino a ventinove anni di età**. I giovani parteciperanno alla realizzazione di progetti specifici, finalizzati a sostenere attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.

I luoghi in cui si svolgeranno le attività dei tirocinanti sono:

a) **BANDO 1** - La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l'Unità «Grande Pompei» (50 giovani) e la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta (20 giovani);

b) **BANDO 2** - La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo (15 giovani) e la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna (15 giovani);

c) **BANDO 3** - L'Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato presenti sul territorio nazionale, nonché presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze (50 giovani).

Per accedere alla selezione è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale, ottenuto con votazione di almeno 105/110 in una delle discipline indicate all'art. 2 per ciascun bando.

La selezione avverrà per titoli e colloquio. La durata dei tirocini è di sei mesi.

Ricordiamo che per il fondo in questione (previsto dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. n. 99/2013, al fine di "sostenere la tutela del settore dei beni culturali") è stato stanziato per il **2014 un milione di euro**.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/1DIMV7U>

9. PERSONALE A CONTATTO CON MINORI - Obbligo della richiesta del certificato penale del casellario giudiziale prima dell'assunzione

Nel caso di assunzione di personale per lo svolgimento di attività professionali **che abbiano come destinatari diretti i minori**, ovvero nell'ambito di attività che implicino un **contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori**, deve essere richiesto il **certificato penale del casellario giudiziale**, "al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale" (art. 25-bis, D.P.R. n. 313/2002).

E' questo quanto ribadito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con **Interpello n. 25 del 15 settembre 2014**, emanato in risposta ad una richiesta di parere avanzata da Federalberghi (*Federazione imprese italiane alberghi e turismo*) in merito alla corretta interpretazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 39/2014, di attuazione della Direttiva europea 2011/93/EU concernente la **lotta contro l'abuso e lo sfruttamento**.

Non rientrano, invece, nel campo di applicazione della norma "*quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata*", anche se sia comunque possibile riscontrare la presenza di minori.

E' il caso dell'addetto al c.d. *miniclub* o al *babysitting* svolto nell'ambito dell'attività alberghiere. In tale attività, essendoci un contatto diretto **esclusivamente con soggetti minori**, occorre pertanto richiedere il certificato penale del casellario giudiziale.

Non riguardando invece le attività del settore afferenti al ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani in quanto in tal caso la platea dei destinatari non è costituita soltanto da minori, né tantomeno risulta preventivamente determinabile.

La stessa norma sancisce l'obbligo di richiesta del certificato **in capo al datore di lavoro**, fissandolo nel momento in cui quest'ultimo intenda impiegare il lavoratore e dunque **esclusivamente prima di effettuare l'assunzione**, ovvero nella misura in cui, venuto a scadenza il contratto, il datore di lavoro stipuli un nuovo contratto con lo stesso prestatore.

Ricordiamo che il comma 2, dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014 stabilisce che il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00**.

Per scaricare il testo dell'Interpello clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/25_2014%20%281%29.pdf

10. Rendiconti per i servizi di tesoreria ai Comuni - Esenti da imposta di bollo

Sono **esenti da imposta di bollo i rendiconti emessi da istituti finanziari nei confronti degli enti locali, relativi a rapporti di conto corrente e deposito titoli strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria**.

A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 84/E del 16 settembre 2014**, nella quale viene affrontato il caso relativo all'attività di una Cassa di Risparmio, **incaricata del Servizio di Tesoreria e di Cassa per conto di alcuni Comuni**; attività per il cui esercizio è necessario procedere all'apertura di rapporti di conto corrente e di deposito titoli.

L'esercizio della suddetta attività, si ricorda nella risoluzione, è disciplinato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in particolare dagli articoli 209 e 221.

Vista la peculiarità del rapporto che si instaura tra l'ente locale e il tesoriere, come disciplinato dal TUEL, l'Agenzia delle entrate ritiene che lo stesso non possa essere assimilato al rapporto che si instaura tra l'ente gestore, che svolge attività bancaria, finanziaria o assicurativa, e la propria clientela. Conseguentemente, in relazione ai rapporti di conto corrente e di custodia di titoli e valori strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria di cui all'articolo 209 del citato D.Lgs. n. 267/2000, non trova applicazione l'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della citata Tariffa - Allegato A, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La documentazione che viene inviata dal tesoriere all'ente locale in relazione a rapporti di conto corrente e di deposito titoli, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, si ritiene possa essere ricondotta

nella previsione recata dall'articolo 27 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, che stabilisce l'esenzione, in modo assoluto, dall'imposta di bollo, per i "Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni".

Qualora l'ente locale, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, instauri un autonomo rapporto di conto corrente, ovvero di custodia e amministrazione titoli, con l'intermediario finanziario, per il quale non trovano applicazione le previsioni recate dal D.Lgs. n. 267/2000, lo stesso sarà assoggettato all'imposta di bollo di cui rispettivamente all'articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa – Allegato A al D.P.R. n. 642/1972, prevista per gli estratti di conto corrente e le comunicazioni periodiche inviate alla clientela relative ai prodotti finanziari.

Per scaricare il testo della risoluzione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/299j4s>

11. Al via il progetto “@e.bollo” - Presto sarà possibile pagare on-line l'imposta di bollo per le istanze e i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica

I contribuenti potranno presto pagare on-line l'imposta di bollo sulle richieste trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione e sui relativi atti.

A renderlo noto è l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 19 settembre 2014, nel quale viene annunciata la pubblicazione del **provvedimento del 19 settembre 2014** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica.

Prende così il via il progetto “@e.bollo” grazie al quale sarà possibile versare l'imposta di bollo anche con carte di credito, di debito o prepagate.

Saranno due le fasi di attuazione del progetto:

- **nella prima fase**, il pagamento online della marca da bollo sarà possibile esclusivamente sui siti internet delle Pubbliche Amministrazioni che offriranno servizi interattivi di dialogo con gli utenti per la richiesta e il rilascio dei documenti elettronici;

- **nella seconda fase** sarà attivata la procedura di pagamento della marca da bollo digitale per le richieste e per i relativi atti scambiati tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni via posta elettronica.

Il servizio sarà operativo nei prossimi mesi, considerati i tempi tecnici necessari allo sviluppo delle procedure, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli intermediari che offriranno i servizi di pagamento, sulla base delle **linee guida e delle specifiche tecniche elaborate dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia per l'Italia Digitale**.

Saranno queste due agenzie che avranno cura di pubblicare l'elenco delle Pubbliche Amministrazioni che man mano attiveranno i servizi e quello degli intermediari che forniranno il servizio di pagamento e di emissione della “**marca da bollo digitale**”.

Sarà inoltre a breve disponibile sul sito internet delle Entrate una **guida operativa dedicata ai contribuenti**.

Per scaricare il testo del comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/299qixp>

Per scaricare il testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/299qj9x>

12. AGROALIMENTARE - Italia primo Paese per numero riconoscimenti DOP, IGP e STG - Rapporto ISTAT sui prodotti di qualità riconosciuti

L'agroalimentare italiano si conferma come un settore di qualità, punto di riferimento dell'eccellenza in Europa e nel mondo. La "rassicurazione" arriva dall'Istat secondo cui **l'Italia è il primo Paese per numero di riconoscimenti DOP, IGP e STG conferiti dall'Unione europea**.

I prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2013 sono 261 (13 in più rispetto al 2012); di questi, 252 risultano attivi.

A fare man bassa dei riconoscimenti europei sono gli ortofrutticoli e cereali (101 prodotti), i formaggi (47), gli oli extravergine di oliva (43) e le preparazioni di carni (37).

Le Regioni con più DOP e IGP sono Emilia-Romagna e Veneto, rispettivamente con 39 e 36 prodotti riconosciuti.

Nel 2013 gli operatori certificati sono 80.435, in aumento di 204 unità (+0,3%) rispetto al 2012. Di questi, il 91,2% svolge esclusivamente attività di produzione e il 6,6% di trasformazione; il restante 2,2% effettua entrambe le attività.

Nel sistema di certificazione le nuove entrate di operatori (8.809) superano, anche se di poco, le uscite (8.605). Tra gli operatori prevale nettamente il genere maschile, cui appartiene l'80,7% dei produttori e l'86% dei trasformatori.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.istat.it/it/archivio/131519>